Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 194 del 21 agosto 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 agosto 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 74

Concorsi a posti di personale non docente presso le Università «La Sapienza» di Roma, Pisa, Siena, Milano, Palermo, Messina, «G. D'Annunzio» di Chieti, Ancona, L'Aquila, Udine, Urbino, Parma, Bari, Pavia, il Politecnico di Torino e la Scuola normale superiore di Pisa.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso la seconda cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1987, registro n. 10, foglio n. 87, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico coadiutore presso la seconda cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Vista la nota prot. 904 del 21 febbraio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso la seconda cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o diploma di maturità linguistica.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia - Città Universitaria, piazzale Aldo Moro - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 dell'ottantesimo e ottantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 22 giugno 1987
Registro n. 23 Università, foglio n. 303

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: nozioni generali sulle possibilità di applicazione della moderna tecnologia informatica in ambito sanitario.

Prova pratica: tecniche di conservazione ed archiviazione computerizzata di cartelle cliniche, diapositive, e materiale radiografico; utilizzo di apparecchiature informatiche per la gestione di laboratorio clinico; traduzione in italiano dall'inglese o dalla lingua tedesca (o viceversa) di manoscritti o di beni trattati da testi tecnico scientifici di carattere medico.

Prova orale: verterà sugli argomenti indicati per le prove scritta e pratica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l..... sottoscritt..... (*A*) nat..... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n..... posti di.. presso .... di codesta Università di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal.................................. al .... in qualità di.. (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p. - tel ....).

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugata.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6429

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1986, registro n. 73, foglio n. 322, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza facoltà medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. 3935 dell'11 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) area funzionale tecnico scientifica presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica, maturità professionale (tecnico di laboratorio chimico biologico).

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovverò il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 8) e 9), dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione della presente.

I candidati impiegati di ruolo nello Stato dovranno produrre i documenti di cui ai punti 1) e 6) della presente nota (titolo di studio e certificato di sana e robusta costituzione); dovranno altresì produrre copia dello stato di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda, su carta da bollo rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della presente.

Si precisa, altresì, che la predetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

«Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, piazzale Aldo Moro, n. 5 - 00185 Roma», facendo espresso riferimento al concorso a cui si riferisce la richiesta dei sopraelencati documenti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza del Policlinico Umberto I, viale del Policlinico - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 dell'ottantesimo e ottantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 22 giugno 1987
Registro n. 23 Università, foglio n. 300

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: verterà sulla metodologia di studio e sulle analisi di laboratorio da impiegare in ambito clinico e ricerca in medicina interna, con speciale riguardo alla ematologia e all'oncòlogia.

Prova pratica: consisterà nell'esecuzione di uno o più tests di laboratorio attinenti alla pratica ematologica e oncologica.

Prova orale: verterà sugli elementi metodologici di base nella ricerca biomedica, nonché sulle basi di conoscenza fisico-chimica necessarie a svolgere un normale lavoro nei laboratori clinici.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l..... sottoscritt..... (*A*) nat..... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in.. (provincia di ....) via...................................... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. ..... posti di.. presso.. di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio............ .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal.................................. al .... in qualità di.. (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p. - tel ....).

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugata.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6438

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1982, registro n. 129, foglio n. 55, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico coadiutore;

Vista la nota prot. 280 del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o maturità professionale (tecnico di laboratorio chimico biologico).

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di neuropsichiatria infantile - Via dei Sabelli, 108 - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 dell'ottantesimo e ottantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 1° luglio 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 72

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: metodi di studio degli enzimi per applicazioni biochimico-cliniche.

Prova pratica: elettroforesi delle proteine.

Prova orale: argomenti della prova scritta e descrizione delle principali attrezzature per l'indagine di un laboratorio di analisi biochimiche, con particolare riguardo a quelle concernenti l'elettroforesi, la cromatografia, la spettrofotometria, la microrespirometria, il dosaggio di farmaci con metodi immunoenzimatici e radioimmunologici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l..... sottoscritt..... (*A*) nat..... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in.. (provincia di ....) via....................................... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n..... posti di.. presso .... di codesta Università di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal.................................. al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in....................................... (città - via - c.a.p. - tel ....).

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugata.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6439

POLITECNICO DI TORINO

Concorso ad un posto di custode-portiere

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, in particolare l'allegato *C* che prevede per la terza qualifica una riserva del 40% per il personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, in particolare il dodicesimo comma dell'art. 8;

Visto il decreto rettorale n. 239 del 27 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 49, foglio n. 91, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio del sig. Grelli Angelo dal 27 febbraio 1986 per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto rettorale 25 del 15 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1986, registro n. 45, foglio n. 95, con il quale al predetto è stato attribuito dal 1° luglio 1979, il profilo di custode della terza qualifica funzionale;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 41/86, per la individuazione del posto da mettere a concorso si deve tenere conto della qualifica funzionale o del profilo nei quali il personale cessato risulta inquadrato;

Considerato che presso questo Politecnico prestano servizio ventinove dipendenti appartenenti alla terza qualifica funzionale;

Considerato che i ventinove posti coperti, sommati ai tre vacanti (di cui uno al presente bando), determinano un organico di trentadue posti;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 della legge 23/86 si deve riservare il 15% dei posti in organico della terza qualifica funzionale alle categorie previste dalla legge 482/68 e che tale conteggio determina un numero di cinque posti (32 × 15% = 4,8);

Considerato che dei ventinove dipendenti suddetti, nove sono stati assunti ai sensi della citata legge 482/68;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli, per la copertura di un posto nel profilo professionale di custode-portiere (terza qualifica funzionale) dell'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari nel ruolo del personale non docente del Politecnico di Torino.

In relazione al posto messo a concorso le riserve di cui all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 sono inoperanti.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottoufficiali non reimpiegati come civili;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Puo inoltre partecipare al concorso il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, in conformità allo schema esemplificativo di cui in allegato, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, devono essere presentate o spedite direttamente al Politecnico - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare presso cui prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria personale responsabilità, nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita (nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, indicare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e procedimenti pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto oppure il possesso dei requisiti indicati al secondo capoverso dell'art. 2 del presente bando;

f) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

h) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi della normativa di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Art. 6.

Presentazione e valutazione dei titoli

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Tali titoli (ved. tabella allegata al presente bando) dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

Non è ammesso riferimento a titoli o certificazioni già in possesso di questa amministrazione.

I titoli non in regola con le vigenti disposizioni sul bollo non saranno valutati dalla commissione esaminatrice.

Art. 7.

Formulazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale degli idonei secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Precedenza e preferenza a parità di merito

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Detti documenti dovranno essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, anche lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui al citato art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle precedenze e preferenze, sarà approvata la graduatoria di merito e sarà dichiarato il vincitore e gli idonei.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. La prestazione di servizio sarà comunque compensata.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

La presentazione dei sottoelencati documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego dovrà avvenire entro il primo mese di servizio, pena la decadenza dalla nomina. Tali documenti vanno tutti redatti in bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro l'ulteriore termine di trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile:

a) titolo di studio in originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il cittadino è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i nuovi assunti.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g),* debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti ai ruoli del personale statale debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

Nomina

Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, è nominato in prova nel profilo professionale di custode-portiere, terza qualifica funzionale dell'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari, nel ruolo del personale non docente del Politecnico di Torino, con diritto al trattamento economico previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, l'interessato sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole formulato dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni di legge.

Art. 12.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Torino, 27 gennaio 1987

Il rettore: STRAGIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Torino, addì 6 maggio 1987
Registro n. 31 Università, foglio n. 283

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI

1) *Titolo di studio* (fino ad un massimo di punti 12):

Per la licenza elementare (fino ad un massimo di punti 6):

con la media di 10 o con giudizio ottimo. . . . punti 6
con la media di 9 o con giudizio di distinto . . » 5
con la media di 8 o con giudizio di buono . . . » 4
con la media di 7 o con giudizio di discreto . . » 3

Per il diploma di istruzione di primo grado (fino ad un massimo di punti 6):

con la media di 10 o con giudizio ottimo. . . . punti 6
con la media di 9 o con giudizio di distinto . . » 5
con la media di 8 o con giudizio di buono . . . » 4
con la media di 7 o con giudizio di discreto . . » 3

(I punteggi relativi ai due diplomi sono cumulabili).

2) *Titoli di servizio* (fino ad un massimo di punti 15):

Servizio prestato presso le Università, gli Istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie e le altre amministrazioni statali, nonché gli enti pubblici territoriali, istituzionali o economici:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . punti 5

3) *Altri titoli* (fino ad un massimo di punti 3):

a) carichi di famiglia (da documentare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, in bollo da L. 3.000) (fino ad un massimo di punti 1):

per il coniuge a carico . . . . punti 0,50
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile ad ogni proficuo lavoro. . . . . » 0,50
per ciascun genitore a carico. . . . . » 0,50

b) idoneità nei pubblici concorsi (fino ad un massimo di punti 1):

per ciascuna idoneità conseguita. . . . . punti 0,50

c) servizio prestato presso imprese private individuali e collettive regolarmente iscritte presso il registro delle imprese e C.C.I.A.A. (fino ad un massimo di punti 1):

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi punti 0,50

Schema esemplificativo di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore del Politecnico di Torino

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni..................

Il sottoscritt...... (1) ....
nat...... a .... provincia....................................
il .... e residente in ....
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per soli titoli a un posto di custode-portiere (terza qualifica funzionale), di cui al decreto rettorale 115/86-87 del 27 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 21 agosto 1987.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2)...

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... (oppure di non essere iscritto per il seguente motivo) (3);

c) di non avere riportato condanne penali (oppure di avere riportato condanne penali - indicare) (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (indicare la data e l'Istituto presso il quale è stato conseguito) (5);

e) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..

f) di avere, oppure non avere, prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere in possesso di eventuali titoli di precedenza ai sensi dell'art. 12 della legge 482/68 e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

i) di essere in possesso dei seguenti titoli, che allega..... (6).

Data,.......................................

Firma (7)...

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il cognome del marito ed il nome.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Oppure di essere in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando di concorso e cioè essere in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore del posto messo a concorso.

(6) Elencare gli eventuali titoli che saranno presi in considerazione dalla commissione esaminatrice.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare cui prestano servizio.

87A6553

Concorso a nove posti di usciere

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, in particolare l'art. 1 del titolo II;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, in particolare il 12° comma dell'art. 8;

Considerato che nel corso dell'anno 1986 si sono resi vacanti presso questo Politecnico 14 posti di usciere e precisamente quelli coperti dal sottoelencato personale:

Amasino M. Antonietta dal 29 dicembre 1986;

Cammarata Eleonora dal 7 giugno 1986;

Carvelli Laura dal 15 maggio 1986;

Cioffi Donella dal 14 novembre 1986;

De Intinis Sabrina dal 22 maggio 1986;

Fasulo Ileana dal 10 novembre 1986;

Gervasio Lucia dal 15 maggio 1986;

Grottaroli Marietta dal 14 novembre 1986;

Piazza Giovanni dal 15 maggio 1986;

Antinolfi Francesco dal 1° novembre 1986;

Marchegiani Carmela dal 1° febbraio 1986;

Ronco Annetta dal 1° novembre 1986;

Sbaglia Anna dal 15 maggio 1986;

Tritto Lorenzo dal 14 novembre 1986.

Considerato che presso questo Politecnico prestano servizio quarantotto dipendenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale;

Considerato che i quarantotto posti coperti, sommati ai trentuno vacanti determinano un organico di settantanove posti;

Considerato il 40% dei posti in organico della seconda qualifica funzionale alle categorie previste dalla legge 482/68 e che tale conteggio determina un numero di trentadue posti (79 × 15% = 31,6);

Considerato che dei quarantotto dipendenti in servizio dieci sono stati assunti ai sensi della citata legge 482/68;

Considerato che dei trentuno posti vacanti diciassette erano già stati accantonati precedentemente in attesa di essere coperti da personale appartenente alle categorie previste dalla legge 482/68;

Considerato che dei quattordici rimanenti posti vacanti, cinque devono ancora essere riservati alle categorie suddette e precisamente:

Antinolfi Francesco;

Marchegiani Carmela;

Ronco Annetta;

Sbaglia Anna;

Tritto Lorenzo.

Considerato che rimangono pertanto nove posti da poter bandire;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 41/86 per la individuazione dei posti da mettere a concorso si deve tenere conto della qualifica funzionale e del profilo nei quali il personale cessato risulta inquadrato;

Visti i sottoelencati provvedimenti con i quali è stata disposta la nomina ad usciere del personale a fianco di ciascuno indicato:

Amasino Maria Antonietta - decreto rettorale n. 26 dell'11 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1984, registro n. 42, foglio n. 236;

Cammarata Eleonora - decreto rettorale n. 431 del 26 aprile 1983 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 41, foglio n. 357;

Carvelli Laura - decreto rettorale n. 438 del 26 aprile 1983 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 41, foglio n. 345;

Cioffi Donella - decreto rettorale n. 455 del 27 aprile 1983 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 41, foglio n. 362;

De Intinis Sabrina - decreto rettorale n. 144 del 21 dicembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1984, registro n. 42, foglio n. 231;

Fasulo Ileana - decreto rettorale n. 443 del 26 aprile 1983 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 41, foglio n. 351;

Gervasio Lucia - decreto rettorale n. 29 del 16 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1984, registro n. 42, foglio n. 233;

Grottaroli Marietta - decreto rettorale n. 395 del 12 aprile 1983 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 41, foglio n. 359;

Piazza Giovanna - decreto rettorale n. 20 del 5 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1984, registro n. 42, foglio n. 238.

Visti i sottoelencati decreti rettorali con i quali è stata disposta la cessazione dal servizio rispettivamente delle signore Amasino Maria Antonietta, Cammarata Eleonora e De Intinis Sabrina:

n. 85 del 29 dicembre 1986, in corso di registrazione;

n. 431 del 7 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1986, registro n. 61, foglio n. 135;

n. 367 del 22 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1986, registro n. 61, foglio n. 134.

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1986, registro n. 28, foglio n. 67, con il quale le signore Carvelli Laura, Gervasio Lucia e Piazza Giovanna sono state nominate agenti amministrativi, ai fini giuridici dal 2 dicembre 1985;

Vista la rettorale n. 4899 del 16 maggio 1986 dalla quale risulta che le predette hanno reso effettivamente vacante il posto di usciere in data 15 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1986, registro n. 80, foglio n. 367, con il quale è stata disposta la nomina della signora Cioffi Donella ad operatore centralinista dal 3 aprile 1986 ai fini giuridici;

Vista la rettorale 10674 del 24 novembre 1986 dalla quale risulta che la predetta ha effettivamente reso vacante il posto di usciere in data 14 novembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1986, registro n. 79, foglio n. 320, con il quale è stata disposta la nomina della signora Grottaroli Marietta ad operatore magazziniere con decorrenza giuridica 3 aprile 1986;

Vista la rettorale 10677 del 24 novembre 1986 dalla quale risulta che la predetta ha effettivamente reso vacante il posto di usciere in data 14 novembre 1986;

Visto il decreto rettorale 27 del 10 novembre 1986, con il quale si è disposta la nomina della signora Fasulo Ileana ad agente dei servizi ausiliari e la contestuale cessazione dalla qualifica di usciere dal 10 novembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per la copertura di nove posti nel profilo professionale di usciere (II qualifica funzionale) dell'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari nel ruolo del personale non docente del Politecnico di Torino.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare, se conseguita anteriormente dell'entrata in vigore dela legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza sino al 14° anno di età) successivamente alla predetta data;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottoufficiali non reimpiegati come civili;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da lire 3.000, in conformità allo schema esemplificativo di cui in allegato, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, devono essere presentate o spedite direttamente al Politecnico - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare presso cui prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria responsabilità, nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita (nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, indicare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e procedimenti penali pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto;

f) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

h) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi della normativa di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Art. 6.

Presentazione e valutazione dei titoli

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Tali titoli (ved. tabella allegata al presente bando) dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

Non è ammesso riferimento a titoli o certificazioni già in possesso di questa amministrazione.

I titoli non in regola con le vigenti disposizioni sul bollo non saranno valutati dalla commissione esaminatrice.

Art. 7.

Formulazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale degli idonei secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Precedenza e preferenza a parità di merito

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza alla nomina, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5 comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 482 sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Detti documenti dovranno essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso.

Costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, anche lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui al citato art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle precedenze e preferenze, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. La prestazione di servizio sarà comunque compensata.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

La presentazione dei sottoelencati documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego dovrà avvenire entro il primo mese di servizio, pena la decadenza dalla nomina. Tali documenti vanno tutti redatti in bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro l'ulteriore termine di trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile:

a) titolo di studio in originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso, autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo de età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il cittadino è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i nuovi assunti.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g),* debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti ai ruoli del personale statale debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

Nomina

I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, verranno nominati in prova nel profilo professionale di usciere, seconda qualifica funzionale dell'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari, nel ruolo del personale non docente del Politecnico di Torino, con diritto al trattamento economico previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, gli interessati saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole formulato dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni di legge.

Art. 12.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1987 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Torino, addì 27 gennaio 1987

Il rettore: STRAGIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 8 maggio 1987
Registro n. 33 Università, foglio n. 40

ALLEGATO

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI

1) *Titolo di studio* (fino ad un massimo di punti 12):

Per la licenza elementare: fino ad un massimo di punti 6:

con la media di 10 o con giudizio ottimo punti 6;

con la media di 9 o con giudizio di distinto punti 5;

con la media di 8 o con giudizio di buono punti 4;

con la media di 7 o con giudizio di discreto punti 3.

Per il diploma di istruzione di primo grado (fino ad un massimo di punti 6):

con la media di 10 o con giudizio ottimo punti 6;

con la media di 9 o con giudizio di distinto punti 5;

con la media di 8 o con giudizio di buono punti 4;

con la media di 7 o con giudizio di discreto punti 3.

(I punteggi relativi ai due diplomi sono cumulabili).

2) *Titoli di servizio* (fino ad un massimo di punti 15):

Servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie e le altre amministrazioni statali, nonché gli enti pubblici territoriali, istituzionali o economici:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi punti 5.

3) *Altri titoli* (fino ad un massimo di punti 3):

a) carichi di famiglia (da documentare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, in bollo da lire 3.000) fino ad un massimo di punti 1;

per il coniuge a carico punti 0,50;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile ad ogni proficuo lavoro punti 0,50;

per ciascun genitore a carico punti 0,50;

b) idoneità nei pubblici concorsi fino ad un massimo di punti 1:

per ciascuna idoneità conseguita punti 0,50;

c) servizio prestato presso imprese private individuali e collettive regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese e C.C.I.A. fino ad un massimo di punti 1:

per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,50.

Schema esemplificativo di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore del Politecnico di Torino

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................

Il sottoscritt... (1) .... nat... a.................................
(provincia di ....) il..
e residente in .... via .... n. ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per soli titoli a 9 posti di usciere (II qualifica funzionale), di cui al D.R. 114/86-87 del 27 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2)) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure di non essere iscritto per il seguente motivo....................................) (3);

c) di non avere riportato condanne penali (oppure di avere riportato condanne penali - indicare) (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (indicare la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito)..........................;

e) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

f) di avere, oppure non avere, prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere in possesso di eventuali titoli di precedenza ai sensi dell'art. 12 della legge 482/68 e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

i) di essere in possesso dei seguenti titoli, che allega..... (5).

Data, ...

Firma (6) ....

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il cognome del marito ed il nome.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Elencare gli eventuali titoli che saranno presi in considerazione dalla commissione esaminatrice.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare presso cui prestano servizio.

87A6554

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862 relativa alla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 ed in particolare l'art. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514 relativo al regolamento di esecuzione della succitata legge 1255/61 per il personale dei ruoli dei tecnici laureati e dei tecnici coadiutori degli istituti universitari;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1979, reg. 69, foglio 112 con il quale è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore all'Istituto di chimica analitica ed elettrochimica;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la nota n. 4293 del 29 ottobre 1986 con la quale il Ministro della pubblica istruzione, facendo seguito alla succitata ministeriale n. 2008 ha confermato l'assegnazione del suddetto posto di tecnico coadiutore, mai ricoperto in quanto il relativo concorso pubblico è andato deserto ed ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Accertato pertanto che presso questo Ateneo risulta vacante e disponibile il posto di tecnico coadiutore di cui trattasi;

Visto il decreto rettorale n. 724 dell'8 novembre 1984 con il quale è stato costituito presso questo Ateneo il dipartimento di chimica e chimica industriale ed è stato disattivato, tra gli altri, l'istituto di chimica analitica ed elettrochimica;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore, sesta qualifica funzionale, in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di chimica e chimica industriale (ex istituto di chimica analitica ed elettrochimica).

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) diplomi di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla stessa legge 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dell'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzata al rettore entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso di superamento il 40° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nella domanda deve essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

È fatto obbligo di unire alla domanda un elenco, in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli di merito presentati.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

I candidati potranno produrre ai fini della valutazione di merito i titoli scientifici, accademici e professionali di cui siano eventualmente in possesso.

I titoli di merito dovranno essere allegati alla domanda e dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Il diploma di laurea dovrà essere corredato da un certificato in carta legale con l'indicazione del voto di laurea conseguito.

Il servizio prestato deve essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali, in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

Sulle pubblicazioni devono essere riportate in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno altresì valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui venisse fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove di esame consistono in due prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta), e in una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nel Dipartimento secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista nel programma stesso e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata, entro lo stesso termine, ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 8.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superata la prova orale, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 9.
Graduatoria generale di merito

La somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove pratiche costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di detta votazione complessive, viene formata la graduatoria di merito.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia il vincitore che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 9 provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio del vincitore.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale del titolo di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4), 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università o da altra amministrazione.

Art. 11.
Trattamento economico

Il vincitore che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e presterà servizio presso il Dipartimento per il cui posto ha concorso e sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto; allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la sesta qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso agll'impiegato spetta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori dei concorsi che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dal diritto alla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 23 dicembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 11 giugno 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 214

L'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255 prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) due prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta;
b) una prova orale;
c) una prova di una lingua straniera da specificare nel programma di esame.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: Principi di programmazione e di acquisizione dati tramite sistemi a microprocessori.

Sedonda prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): Strumentazione elettronica per laboratori studenti chimico fisici.

Prova orale: Argomenti riguardanti la strumentazione di laboratorio controllata da microprocessori.

Prova di una lingua straniera: inglese (traduzione di testi tecnici).

ALLEGATO *A*

Fac-simile domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto .... (nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a.. (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento di chimica e chimica industriale dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché .... (solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del seguente diploma di.............................. conseguito nell'anno scolastico................. presso .... (vedi art. 2, lettera *a)* del bando);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente........................... (solo per i candidati di sesso maschile).

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .... (c.a.p. ....), telefono..

Allega elenco sottoscritto, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli di merito presentati.

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata)

87A6430

Concorso ad un posto di conservatore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317 concernente il regolamento di esecuzione della succitata legge n. 1255/61 per il personale del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1963 registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1963, registro 27, foglio 327 con il quale tra gli altri è stato asseganto un posto di conservatore dei musei delle scienze al museo di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'ateneo di Pisa;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986 registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1986, registro 65, foglio 270 con il quale il dott. Mazza Mario titolare del posto suddetto è stato nominato professore associato cessando dall'ufficio di conservatore di ruolo;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la nota ministeriale n. 4293 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione facendo seguito alla ministeriale 2008 succitata, ha confermato il posto di conservatore di cui trattasi ed ha autorizzato l'emanazione del relativo concorso pubblico;

Vista la motivata proposta in data 19 dicembre 1986 con la quale il direttore del museo chiede che siano ritenute valide per l'ammissione al concorso di cui trattasi le lauree in scienze biologiche ed in scienze naturali;

Accertato che le medesime lauree sono già state ritenute valide dal Consiglio superiore del Ministero per il precedente concorso al posto medesimo bandito con decreto ministeriale 1° settembre 1968, di cui era risultato vincitore il dott. Mazza Mario;

Accertato che la dizione esatta del museo di zoologia è museo di zoologia e anatomia comparata come risulta dallo statuto dell'Ateneo di Pisa;

Accertato pertanto che presso questo ateneo risulta vacante e disponibile un posto di conservatore presso il museo di zoologia e anatomia comparata;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore, settima qualifica, in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici prèsso il museo di zoologia ed anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso di diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dell'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 40 anni, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

i) la lingua straniera prescelta fra inglese, tedesco, francese e russo della quale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Art. 5.

Prove di esame

Le prove di esame consistono:

a) in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo cui appartiene il posto messo a concorso;

b) in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato, secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante. Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta fra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Art. 6.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata nello stesso termine ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almento 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superate le prove pratiche, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 8.

Graduatoria generale di merito

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale, costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di detta votazione complessiva, la commissione formula la graduatoria di merito.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvate le graduatorie come indicato nel precedente art. 8 provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio del vincitore.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale del titolo di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università o da altra amministrazione.

Art. 10.

Trattamento economico

Il vincitore che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato conservatore in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, e presterà servizio presso il museo per il cui posto ha concorso e sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto; allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la settima qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso all'impiegato spetta un indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Il vincitore, che nel termine prefissato dall'amministrazione non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 24 dicembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte di conti - Delegazione regionale di Pisa, addì 30 maggio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 72

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317 prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) tre prove scritte;
b) una prova orale;
c) prova di lingua straniera.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: Moderne conoscenze di sistematica, di fologenesi e di zoogeografia di tutte le classi dei vertebrati: morfologia comparata con particolare riguardo alla osteologia.

Seconda prōva scritta: Zoologia degli invertebrati: morfologia e sistematica dei principali phyla.

Terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): Relazione scritta sul riconoscimento di apparati e sistemi di organi di vertebrati.

Prova orale: Sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto inoltre a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese ed il russo.

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto ....
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a.......... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore (ex carriera direttiva dei conservatori) presso il museo di zoologia e anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.......... ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché .... (solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... ; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..........;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del diploma di laurea in.......... presso l'università di.......... conseguito nell'anno accademico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente.......... (solo per i candidati di sesso maschile).

7) di conoscere la seguente lingua straniera..........

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo ....
(c.a.p. ....), telefono..........

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata)

87A6431

Concorso ad un posto di ragioniere

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 3 agosto 1978, n. 288 relativa all'elevazione dei limiti massimi di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale, tra gli altri, il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di un posto di ragioniere rimasto vacante a seguito della cessazione dal servizio avvenuta in data 16 marzo 1985 del sig. Bellettini Franco, titolare del posto medesimo ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Accertato: pertanto che presso questo Ateneo risulta vacante e disponibile il posto di ragioniere di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Posto a concorso

È indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di ragioniere, 6ª qualifica funzionale, in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Pisa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al Rettore, entro il termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autenticazione della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, come previsto dall'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, sarà nominata dal Rettore secondo le modalità di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prima prova scritta: svolgimento di un tema di diritto privato (civile e commerciale) o di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Il colloquio verterà su:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di scienza delle finanze;

d) legislazione universitaria, con particolare riferimento ai servizi di ragioneria.

Art. 6.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicmebre 1970, n. 1077.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte di cui al precedente art. 5.

La pubblicazione di tale conunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, per cui coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:
carta di idoneità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto le prove di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superata la prova orale, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 8.

Graduatoria generale di merito

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di detta votazione complessiva, viene formata la graduatoria di merito.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia il vincitore che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8 provvede, alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio del vincitore compatibilmente con le limitazioni imposte dalla legge finanziaria in vigore.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università o da altra amministrazione.

Art. 10.

Trattamento economico

Il vincitore sarà sarà nominato ragioniere in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto di ragioniere delle segreterie universitarie e sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto; allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la 6ª qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso all'impiegato spetta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

È esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Il vincitore, che nel termine prefissato dall'amministrazione non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 24 dicembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 29 maggio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 62

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto ....
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a...
(provincia di ....) il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di ragioniere presso l'Università degli studi di Pisa, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché .... (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del seguente diploma di ....
conseguito nell'anno scolastico ....
presso .... (vedi art. 2 lett. *a* del bando);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente............................. (solo per i candidati di sesso maschile).

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo ....
(c.a.p. ....), telefono...

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata)

87A6440

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Concorso a tre posti di aiuto bibliotecario

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la nota ministeriale n. 2001 del 19 gennaio 1987 con la quale è autorizzata l'emissione del bando di concorso per tre posti di aiuto bibliotecario ai sensi dell'art. 8, 12° comma della legge 910/86;
Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto dalla ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, la normativa da applicare in materia concorsuale è quella preesistente alla legge 312/80;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica) presso la Scuola superiore di Pisa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non avere superato il trentacinquesimo ferme restano le

elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge 482/68 il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

d) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso àll'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Direttore e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al Direttore della scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) data e istituto presso il quale si è conseguito il titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *d)* del presente bando;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) la lingua straniera scelta fra la francese, l'inglese e la tedesca;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale del comune di residenza). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse e la mancata presentazione del documento di cui al punto *b)* del presente articolo determinerà l'esclusione del candidato dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della scuola.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ai sensi dell'art. 3 della legge 808/77 secondo le modalità di cui all'art 3, 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.
Prove di esame e votazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi presso la Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per sostenere la prima prova scritta. La seconda prova sarà effettuata il giorno successivo. Qualora il sessantesimo giorno sia festivo la prova avrà inizio il primo giorno non festivo immediatamente successivo.

L'eventuale rinvio dell'inizio della prova verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 7.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al direttore della scuola normale superiore di Pisa, entro i quindici giorni successivi a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I candidati potranno avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine suddetto.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento sarà approvata, con decreto direttoriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi dovranno far pervenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti tutti in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 27 maggio 1956, n. 873. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati dichiarati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi per quanto concerne sia il bollo sia l'autenticazione.

I documenti di cui a punti *b), c), d), f), g)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Nomina

Nel procedere alla nomina l'amministrazione terrà presente, per un posto, l'assunzione, se dovuta, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Ciascun vincitore conseguirà la nomina a aiuto bibliotecario in prova (sesta qualifica provvisoria) nel ruolo della ex carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Agli stessi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno impiegati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo. Con successivo provvedimento verranno individuati la qualifica, l'area funzionale ed il profilo professionale corrispondenti ai posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Toscana - Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 11 maggio 1987

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 29 maggio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 61

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta legale)

Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 PISA

Il sottoscritto .... *(a)*
nato a .... (provincia di..)
il... residente in ....
Via.. n. ..... (c.a.p. ....)
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, bandito da codesta Scuola.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........ *(b)*;

di non aver riportato condanne penali *(c)*;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso...;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni *(d)*: dal .... al .... presso .... quale........................... dal .... al .... presso .... quale...............................; e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

dichiara di voler sostenere la prova scritta di versione nella seguente lingua straniera ....;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo .... *(e)*
e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità.

Data, ...

Firma *(f)* ....

(a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(e) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(f) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale e altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il limite massimo di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame di concorso consta:

1) di due prove scritte su:

un tema di cultura generale con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;

una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) da una prova orale su:

elementi di storia moderna e contemporanea e di Storia della letteratura italiana;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di Statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle Università e delle biblioteche.

87A6447

UNIVERSITÀ DI SIENA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, nunero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la circolare n. 2008 del 4 giugno 1986, recante istruzioni in materia di concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di istologia e embriologia, facoltà di medicina e chirurgia di questa Università ed autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel ruolo in prova del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati, settimo livello retributivo, presso l'istituto di istologia ed embriologia, facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia;

b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) età non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile e militare di ruolo dello Stato;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *c*), dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, nonché le pubblicazioni che i candidati intendono presentare per la valutazione dei titoli.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione della commissione.

Saranno valutati i titoli ritenuti a giudizio della commissione attinenti al posto messo a concorso, nel modo seguente:

titoli accademici, fino a punti 5;
titoli scientifici, fino a punti 10;
titoli professionali, fino a punti 5.

Art. 5.
Commissione giudicatrice e prove d'esame

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove d'esame consistono in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

prima prova scritta: la cellula ed i quattro tessuti fondamentali (struttura e istogenesi);

seconda prova scritta: istochima e citochimica;

terza prova pratica con relazione scritta: esecuzione di sezioni di preparati istologici;

quarta prova orale: la prova orale verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di sapere tradurre testi tecnici redatti in lingua francese e inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Gli esami avranno luogo presso l'istituto di istologia ed embriologia, posto in Siena, via Laterina n. 8, alle ore 9 del del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 6.
Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 21/30 nelle prove scritte e non meno di 18/30 in ciascuna di esse. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione della votazione riportata nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale e dal punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina i titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.
Nomina del vincitore

Con decreto rettorale il vincitore sarà immediatamente nominato tecnico laureato in prova nel ruolo organico della ex-carriera direttiva dei tecnici, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 10.
Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovrannno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* devono essere di data anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 21 marzo 1987

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 21 aprile 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 129

ALLEGATO

Fac-simile
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - SIENA

..l.. sottoscritt...
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess.... al concorso ad un posto di tecnico laureato di cui al bando emesso con decreto n. 415 del 21 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat.... il ....
a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato..
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del...
(indicare il titolo di studio fra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
....;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..
(indicare i servizi e i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....;
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo..
....

Data, ...

Firma (*) ....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

87A6444

UNIVERSITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1970, n. 744;
Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 8;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la nota ministeriale n. 4288 del 29 ottobre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'Istituto di chimica agraria della facoltà di agraria di questa Università (posto lasciato vacante dal signor De Alberti Luigi, cessato il 1° marzo 1978);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (IV qualifica) per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:
istituto di chimica agraria. . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni dall'invito a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 13 febbraio 1987

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 27 aprile 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 359

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) Una prova scritta su argomento di carattere generale.

2) Una prova pratica su argomenti riguardanti: «Metodologie analitiche inerenti la biochimica agraria e la filosofia delle piante coltivate».

3) Una prova orale su argomenti riguardanti: «Metodologie analitiche inerenti la biochimica agraria e la filosofia delle piante coltivate».

ALLEGATO 2

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(nome e cognome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso per n. .... posti di........................ presso .... facoltà di .... di codesta Università bandito nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di............................ e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal...................... al..... .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data. ....

Firma (*c*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

87A6442

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di zootecnica generale della facoltà di medicina veterinaria

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la nota ministeriale n. 4288 del 29 ottobre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto di zootecnica generale della facoltà di medicina veterinaria di questa Università (posto lasciato vacante della signora Grossi Angela, cessata il 2 novembre 1984) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (IV qualifica) per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . posti 1

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380 art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.
Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno riportato una votazione di non meno di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.
Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Presentazione dei documenti per la nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni dall'invito a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.
Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 18 febbraio 1987

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 30 aprile 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 24

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(nome e cognome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso per n. .... posti di........................ presso .... facoltà di .... di codesta Università bandito nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal...................... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: uso delle attrezzature di laboratorio di semplice utilizzo.

Prova orale: colloquio su nozioni di cultura generale e sui risultati della prova pratica.

87A6443

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche della facoltà di agraria.

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1970, n. 744;
Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 8;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la nota ministeriale n. 280 del 19 gennaio 1987 con cui è stato riassegnato un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (cattedra di microbiologia lattiero-casearia) della facoltà di agraria di questa Università e con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (IV qualifica) per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (cattedra di microbiologia lattiero-casearia) posti 1

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380 art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.
Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non s intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.
Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Presentazione dei documenti per la nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni dall'invito a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.
Nomina

Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 16 marzo 1987

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 27 maggio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 65

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) Una *prova pratica* riguardante preparazioni tecniche di uso corrente in un laboratorio di microbiologia (sterilizzazione in autoclave e stufa, preparazione di reattivi di laboratorio e terreni, uso della bilancia analitica) con particolare riguardo alle tecniche di allevamento dei batteri lattici.

2) Una *prova orale* consistente in un colloquio integrativo sui temi della prova pratica.

ALLEGATO 2

Fac-simile della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(nome e cognome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso per n. .... posti di......................... presso .... facoltà di .... di codesta Università bandito nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il .... ;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)* ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

87A6445

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso a centodue posti di bidello

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare gli articoli 23 e 25;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università ad emettere, tra gli altri, il bando di concorso a diciassette posti di bidello (III qualifica - area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari - gruppo dei servizi generali ausiliari), ai sensi dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota prot. n. 2008 del 4 giugno 1986, con cui il suddetto dicastero autorizza questa Università ad emettere, tra gli altri, il bando di concorso per il conferimento di centootto posti nella qualifica su menzionata, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota prot. n. 2803/86 Pos. C/I del 12 agosto 1986, con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università, ai sensi della legge n. 41/1986, a bandire i concorsi già autorizzati con la ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 conformemente alle indicazioni contenute nella già citata nota prot. n. 2008 del 4 giugno 1986;

Considerato che n 18 del totale dei posti riassegnati debbano esser messi a concorso con specifica indicazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali nei quali il personale cessato è stato nel frattempo inquadrato ex articoli 4 e 85 della su menzionata legge n. 312/1980;

Considerato che i posti già occupati dai signori Zuccaro Vito, Fileccia Salvatore. Garitta Filomena, Parisi Giuseppe e Casamento Giuseppe vengono accantonati per operare sui medesimi altrettanti trasferimenti da altre Università all'Università di Palermo;

Considerato che risulta rispettata la riserva prevista dalla citata legge n. 23 del 1986;

Accertata la vacanza dei posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli, per la copertura di centodue posti di bidello in prova (III qualifica - area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo dei servizi generali ausiliari).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

a) titolo di studio: licenza di scuola elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data;

b) cittadinanza italiana;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti e imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, devono essere indirizzate o fatte pervenire a questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dispensati da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante del concorso.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autenticata di essi in bollo, sia i titoli che s'intendono presentare per la valutazione che gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base del seguente criterio:

a) titolo di studio (licenza elementare, diploma di istruzione secondaria di primo grado);

b) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso amministrazioni statali, ivi comprese le università e gli osservatori astronomici, enti pubblici territoriali, enti di diritto pubblico ed enti pubblici economici, consorzi universitari costituiti fra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente costituzione, o presso enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali, in carriera analoga a quella messa a concorso, o immediatamente superiore;

c) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, o di aggiornamento per la qualificazione professionale;

d) altri eventuali titoli suscettibili di valutazione, a giudizio della Commissione, da cui sia possibile desumere attitudini lavorative e professionali in relazione alle mansioni previste nel profilo professionale cui appartengono i posti messi a concorso.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolare documento rilasciato dalla competente autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non è ammesso il riferimento a titolo o documenti già presentati a questa Università o ad altra amministrazione. Spetta alla commissione stabilire i criteri di valutazione ed i coeficienti da attribuire ai titoli predetti.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico, saranno invitati a presentare al rettore dell'Università degli studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoindicati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisce, comunque, di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo si deve rilasciare la relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere fatta anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio aggiornato ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affètta di vizio sanabile riscontrata all'atto della presentazione dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formato in base alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge 444/1985.

Detta graduatoria generale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati bidelli in prova (III qualifica - area funzionale dei servizi generali tecnici ausiliari - gruppo dei servizi generali ausiliari) con trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, oltre le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine gli interessati saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 11 novembre 1986

Il rettore: GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 24 aprile 1987
Registro n. 48 Università foglio n. 72

87A6433

Concorso a quattro posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le note ministeriali prot. n. 2267 del 18 giugno 1986, con cui si autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Ritenuta la necessità di indire, ai sensi dell'art. 7 della sopracitata legge n. 41/1986, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti nell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati (ottava qualifica funzionale - area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria - profilo professionale: funzionario tecnico) presso gli istituti sottoindicati;

Visti i decreti rettorali, già registrati alla Corte dei conti, con cui il personale sottoindicato, già appartenente all'ex carriera direttiva dei tecnici laureati, è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 85 della legge 312/1980, nell'ottata qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria - profilo professionale: funzionario tecnico:

Tulumello Ludovico;
Geraci Domenico;
Di Prima Giuseppe;
Pipitone Felice;

Visti i decreti ministeriali, già registrati alla Corte dei conti, con cui i predetti sono stati nominati professori associati presso questa Università, cessato dallo «status» di tecnico laureato;

Accertata la disponibilità dei posti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione nella ex carriera direttiva dei tecnici laureati (ottava qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria - profilo professionale: funzionario tecnico) presso gli Istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di aeronautica . . . . posti 1

— titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria aeronautica ovvero laurea in ingegneria meccanica.

istituto di costruzione di macchine . . . . » 1

— titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria.

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee posti 1

— titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie.

istituto di meccanica agraria . . . . » 1

— titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

c) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore agli anni quaranta, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di guardia di Finanza, delle guardie di Pubblica Sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o a preferenza nella nomina potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 e corredata dai titoli valutabili deve essere indirizzata al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e deve essere presentata o spedita a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile purché sia spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, debbono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

f) il diploma di laurea di cui sono in possesso e l'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, da nominarsi con successivo decreto, saranno costituite ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale secondo i programmi allegati al presente decreto (allegati A, B, C e D).

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nei programmi stessi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la Commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica con relazione scritta e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art.8.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Università degli Studi di Palermo - Ufficio Concorsi - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, con lettera di accompagnamento che indichi il concorso cui hanno partecipato, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e i documenti relativi a titoli che hanno dato luogo, eventualmente, all'elevazione del limite di età.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai precedenti n. 2) e n. 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'Autorità sanitaria del comune di residenza da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà comunque far menzionare dell'invalidità e dovrà attestare che lo Stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle manzioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici, o aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuale indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, che per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato , quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, e successive integrazioni e modificazioni.

Il diritto di preferenza dovrà essere documentato come segue:

a) La qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

b) La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

c) La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

d) La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

e) La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra.

f) La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

g) La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

h) La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

i) La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

l) Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

m) Le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

n) Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

o) L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione della amministrazione da cui il candidato dipende; nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

p) Lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, e quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel «Bollettino ufficiale» parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 15.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e della ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 5 dicembre 1986

Il rettore: GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 18 marzo 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 330

ALLEGATO *A*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI AERONAUTICA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Prima prova scritta: verterà su argomenti relativi alle seguenti materie del corso di laurea in ingegneria aeronautica: Aerodinamica, Aeronautica generale, Costruzioni aeronautiche, Motori per aeromobili;

Seconda prova scritta: verterà su metodologie di prova su velivoli e loro parti;

Terza prova scritta: (prova pratica con relazione scritta) - verterà sul rilevamento di caratteristiche aerodinamiche in galleria e conseguente relazione scritta.

Prove orali:

Riguarderà discussioni sugli argomenti delle prove scritte e pratica.

Lingue straniere richieste: inglese e francese.

ALLEGATO *B*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI COSTRUZIONE DI MACCHINE.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Prova scritta su argomenti della disciplina Costruzione di macchine;

2) Prova scritta su argomenti riguardanti i metodi di analisi sperimentale delle deformazioni, le macchine di prova dei materiali e la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali;

3) Prova pratica riguardante l'impiego dei metodi di analisi sperimentale delle deformazioni e/o la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali.

Prova orale: discussione sulle prove scritte e pratiche e su altri argomenti riguardanti i programmi delle prove scritte.

Il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue inglese e francese.

ALLEGATO *C*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI AGRONOMIA GENERALE E COLTIVAZIONI ERBACEE.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Trattazione a livello universitario delle principali tematiche in cui si articolano le discipline afferenti all'istituto (agronomia, coltivazioni erbacee, geopedologia).

2) Principi di metodologia sperimentale ed illustrazione dei principali schemi statistici.

Metodi di lavorazione del suolo.

Caratteristiche delle sementi e tecnica di semina. La concimazione: principi, finalità, tecnica.

Sistemi e metodi irrigui. Sistemazioni del suolo: finalità e metodi.

Raccolta e conservazione delle sementi.

Principali tecniche di miglioramento genetico.

Tecnica di coltivazione di una coltura erbacea di grande diffusione.

Pedogenesi e principali tipi di suolo. Studio del terreno agrario e profilo di un suolo.

Finalità e tecnica del diserbo.

Prova pratica (con relazione scritta):

3) Prelevamento di campioni di terreno. Preparazione di un campione di terreno per la determinazone delle caratteristiche chimiche, fisiche ed idrogeologiche.

Determinazione delle caratteristiche idrologiche del suolo. Determinazione della struttura di un terreno (in diagramma). Determinazione dell'umidità delle sementi e dei vegetali. Determinazione del rapporto foglie/steli in un campione vegetale. Analisi delle sementi: germinabilità, energia germinativa, purezza, peso di 1000 semi, peso ettolitrico, bianconatura.

Uso di attrezzature per la semina di precisione, per la raccolta e sgranatura di campioni di sementi, per il diserbo. Tecnica per il tracciamento di un profilo di suolo. Esecuzione di incroci per il miglioramento genetico. Riconoscimento di piante e di semi delle principali specie agrarie. Carte pedologiche. Impianto di un campo sperimentale.

Prova orale:

Discussione sugli elaborati scritti.

Esemplificazione di una esercitazione per gli studenti.

Nozioni universitarie sui contenuti delle seguenti discipline: agronomia, coltivazioni erbacee, geopedologia.

Il candidato dovrà dare prova di conoscenza pratica delle lingue inglese e francese.

ALLEGATO *D*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI MECCANICA AGRARIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Aspetti generali della meccanica agraria e della meccanizzazione agricola.

2) Metodi e strumentazioni per le prove e le ricerche (in laboratorio e in pieno campo) in meccanica agraria ed in meccanizzazione agricole.

3) Prova pratica con relazione scritta sull'impiego di attrezzature di misura.

Prova orale:

Verterà sugli argomenti delle prove scritte.

Il candidato dovrà dare prova di conoscenza pratica delle lingue straniere inglese e francese.

87A6441

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il prospetto allegato alla ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con il quale, tra l'altro, viene confermata a questo Ateneo l'assegnazione del posto di bidello che si è reso disponibile dal 1° novembre 1982 a seguito della cessazon del sig. Cosentino Nicola;

Considerato che il predetto posto era assegnato ai servizi generali di questa Università;

Considerato, inoltre, che con decreto regionale n. 2490 del 22 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1985, reg. 62, foglio 345, il sig. Cosentino Nicola è stato inquadrato, con effetto dal 1° luglio 1979 ed ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/80, nel livello 4°, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: agente tecnico)

Vista la medesima ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva - qualifica 4ª, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professione: agente tecnico - ad un posto presso i servizi generali del rettorato di questa Università.

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art.5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prova di carattere pratico (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) la firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato con legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione di cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

p) Lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 4 dicembre 1986

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 6 aprile 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 44

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

1) Compilazione schede e sistemazione in schedari.

2) Funzionamento degli apparecchi per fotocopie ed esecuzione delle stesse.

3) Ciclostile: uso e manutenzione.

4) Lavagne luminose e loro funzionamento.

5) Uso e manutenzione di apparecchi di registrazione.

6) Uso e manitenzione di macchine dattilografiche.

7) Uso e manutenzione di apparrecchi per diapositive.

8) Uso e manitenzione di macchine contabili.

9) Uso di proiettori per microfilms.

10) Uso e manutenzione di epidiascopi.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in................ (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico, livello 4°, area funzionale tecnico-scientifica, presso i servizi generali del rettorato di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il.........................;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perchè..........................);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore (conseguita in data .... presso..............................);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:.. ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A6435

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il prospetto allegato alla ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con il quale viene confermata a questo Ateneo l'assegnazione di un posto di curatore di ruolo presso l'orto botanico annesso all'istituto di botanica della facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che il predetto posto si è reso disponibile dal 1° aprile 1985 a seguito della nomina a professore associato del dott. Lo Giudice Luigi;

Considerato, altresì, che con decreto rettorale n. 3136 del 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1986, registro n. 50, foglio n. 31, il dott. Lo Giudice Luigi è stato inquadrato, con effetto dal 1° luglio 1979 ed ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/80, nell'8° livello, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria - profilo professionale: funzionario tecnico;

Vista la medesima ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista l'unita documentazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera direttiva, (ottava qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria). Profilo professionale: funzionario tecnico, ad un posto presso l'orto botanico annesso all'istituto di botanica della facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali di questa Università.

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze biologiche o in scienze naturali.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli Organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione di cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 1° dicembre 1986

Il rettore. STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 30 marzo 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 76

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: botanica sistematica delle piante vascolari.

Seconda prova scritta: fisiologia vegetale.

Terza prova scritta: relazione su operazioni di propagazione vegetativa da eseguirsi preliminarmente.

Prova orale: discussione degli elaborati scritti: principi di gestione amministrativa degli Orti Botanici; traduzione di articoli tecnici in lingua inglese e in un'altra lingua straniera a scelta del candidato.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in................ (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'orto botanico annesso all'istituto di botanica della facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso del diploma di laurea .... (conseguito presso l'Università............ in data ....;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministra zioni .... (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:..
....
....
....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A6557

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di scienze giuridiche della facoltà di scienze politiche

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1986, registro n. 78, foglio n. 344, con il quale è stato assegnato tra gli altri, un posto di tecnico laureato all'istituto di scienze giuridiche della facoltà di scienze politiche di questa Università;

Vista la ministeriale n. 4664, pos. C/1, del 24 novembre 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione, protocollo n. 4609 del 27 gennaio 1987, con la quale viene approvata la deliberazione della facoltà di scienze politiche di questa Università in data 29 luglio 1986, di ritenere valide per l'ammissione al concorso, oltre alla laurea in scienze politiche, anche le lauree in giurisprudenza ed informatica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) per l'istituto a fianco indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di scienze giuridiche. . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze politiche; giurisprudenza; informatica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli Organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione di cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 25 aprile 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 14 maggio 1987
Registro n. 53 Università, foglio n. 302

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo.

Seconda prova scritta: su argomenti di diritto privato.

Prova pratica con relazione scritta: ricerca al terminale e relazione.

Prova orale: su argomenti di diritto amministrativo e privato.

Prova di lingua: traduzione di testi giuridici francesi e inglesi.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il .... residente in................
(provincia di ....) via ....
n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'istituto di scienze giuridiche della facoltà di scienze politiche di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il........................;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché............................);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in................................ (conseguita in data .... presso..............................);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso..;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p..............;

n) allega i seguenti titoli:..
....
....
....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A6558

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1986, registro n. 78, foglio n. 344, con il quale, tra l'altro, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la ministeriale del 24 novembre 1986, prot. n. 4664, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione, protocollo n. 4953 del 3 marzo 1987, con la quale viene approvata la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università in data 23 settembre 1986, di ritenere valida per l'ammissione al concorso, la laurea in scienze biologiche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) per l'istituto a fianco indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze biologiche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o

anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la Commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli Organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 18 marzo 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 12 giugno 1987
Registro n. 66 Università, foglio n. 331

Le tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, nonché la prova orale, verteranno sugli argomenti di cui al programma sottoindicato:

1) Metodi di studio molecolari, cellulari, istologici, di organo, di apparato dell'organismo in condizioni fisiologiche e patologiche.

2) Studi sulle variazioni biologiche, chimiche e fisiche del sangue:
a) Emocromocitometria;
b) Protigramma;
c) Lipidogramma;
d) Determinazioni ormonali, enzimatiche, delle PG, del sistema adenilato-granilato-ciclasi;
e) Alterazioni del processo di coagulazione;
f) Dosaggio degli elettroliti del sangue e dei tessuti.

3) Tecniche di studio nelle alterazioni, biologiche, chimiche e fisiche delle urine.

4) Esami di succo gastroenterico e delle feci.

5) Metodi per l'identificazione di processi patologici cardiaci e vasali.

6) Metodi di studio in Immunopatologia:
a) Attivazione macrofagi - Metodi di valutazione della funzionalità macrofagica;
b) Separazione dei linfociti dal sangue periferico;
c) Identificazione e purificazione delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie: (rosette E; rosette ME; rosette EA; rosette EAC; immmunofluorescenza; metodo del «Janning»);

d) Enumerazione delle «Plaque - forming cells» con camere di Cunninghan;

e) Metodi di dosaggio dell'interluchina 2 in colture linfocitarie;

f) Determinazione dei linfociti T attivati (Tac);

g) Determinazione dei markers linfocitari mediante anticorpi monoclonali;

h) Dosaggio immunoglobulina.

Traduzione di testi tecnici relativi a suddetti temi redatti nelle seguenti lingue: inglese e francese.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a........................ (provincia di ....) il .... residente in................ (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché............................);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in scienze biologiche (conseguita in data .... presso l'Università degli Studi di ....);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso...;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:..

....

....

....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A6559

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto policattedra di otorinolaringoiatria della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1986, registro n. 78, foglio n. 344, con il quale, tra l'altro, è stato assegnato, un posto di tecnico laureato all'istituto policattedra di otorinolaringoiatria per le esigenze della cattedra di audiologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 4664, pos. C/1, del 24 novembre 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) per l'istituto a fianco indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto policattedra di otorinolaringoiatria per le esigenze della cattedra di audiologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 26 gennaio 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 12 giugno 1987
Registro n. 66 Università, foglio n. 348

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Le tre prove scritte riguarderanno temi di audiologia e di vestibologia e, in quella consistente nella prova pratica con relazione scritta, il candidato dovrà eseguire determinazioni audiometriche e vestibolari.

La prova orale verterà su:

argomenti di fisica acustica, anatomia, fisiologia e semeiologia delle vie acustiche e vestibolari;

audiometria automatica con tests di audiometria sopraliminare vocale ed obiettiva, impedenzometria;

diagnostica dei vari tipi di ipoacusia in rapporto alla topografia del danno acustico e vestibolare;

importanza dell'audiometria in medicina legale ed industriale;

l'audiometria nel bambino;

le protesi acustiche.

I candidati dovranno dimostrare di saper tradurre testi tecnici, relativi alle materie che formano oggetto delle prove d'esame, redatti in lingua inglese e francese.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il .... residente in.................
(provincia di ....) via ....
n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'Istituto policattedra di otorinolaringoiatria per le esigenze della cattedra di audiologia della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il........................;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché............................);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia (conseguita in data .... presso l'Università degli studi di...);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di...;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...
(oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:...
....
....
....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A6560

Concorso ad un posto di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Visto il decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il prospetto allegato alla ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con il quale, tra l'altro, viene confermata a questo Ateneo l'assegnazione del posto di bidello che si è reso disponibile dal 1° novembre 1982 a seguito della cessazione del sig. Federico Salvatore;

Considerato che il predetto posto era assegnato ai servizi generali di questa Università;

Considerato, inoltre, che con decreto rettorale n. 2476 del 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1985, reg. n. 60, fog. n. 397, il sig. Federico Salvatore è stato inquadrato, con effetto dal 1° luglio 1979 ed ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/80, nel livello 5°, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: operatore tecnico;

Vista la medesima ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva - qualifica 5ª, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: operatore tecnico - ad un posto presso i servizi generali del rettorato di questa Università.

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e modificato con legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il qualle l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazioni di cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 4 dicembre 1986

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 6 aprile 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 45

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

1) Compilazione schede e sistemazione in schedari.

2) Funzionamento degli apparecchi per fotocopie ed esecuzione delle stesse.

3) Ciclostile: uso e mantenzione.

4) Lavagne luminose e loro funzionamento.

5) Uso e manutenzione di apparecchi di registrazione.

6) Uso e manutenzione di macchine dattilografiche.

7) Uso e manutenzione di apparecchi per diapositive.

8) Uso e manutenzione di macchine contabili.

9) Uso di proiettori per microfilms.

10) Uso e manutenzione di epidiascopi.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a........................
(provincia di ....) il .... residente in................
(provincia di ....) via ....
n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - livello 5° - area funzionale tecnico-scientifica - presso i servizi generali del rettorato di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione).

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perchè............................);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore (conseguita in data .... presso...............................);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..
(oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso..;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:..
....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A6561

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1983, registro 78, foglio 94, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo alla prima cattedra di pedagogia della facoltà di magistero di questa Università;

Vista la Rettorale n. 10472 del 25 novembre 1985;

Visto il prospetto allegato alla ministeriale del 29 ottobre 1986, prot. n. 4285, pos. C/1, con il quale viene confermata l'assegnazione del predetto posto e se ne autoriza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di magistero:

prima cattedra di pedagogia . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) la firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nell art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e nell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, a secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repbblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro, devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Siciliana, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 10 gennaio 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 12 giugno 1987
Registro n. 66 Università, foglio n. 347

ALLEGATO I

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica-teorica.

Prova scritta: Svolgimento di un tema allo scopo di saggiare l'informazione generale del candidato sulle ricerche proprie della cattedra presso la quale deve presentare il servizio.

A titolo orientativo si indicano le seguenti tematiche: natura e struttura alle scienze pedagogiche; caratteri, indirizzi e metodi di ricerca in pedagogia; strumenti della ricerca pedagogica applicata (test, questionari ecc.).

Prova pratica-teorica: Registrazione, trascrizione e dattiloscrittura di una lezione (elementi di valutazione: rapidità, esattezza, fedeltà); uso di apparecchiature didattiche (lavagna luminosa, epidiascopio, proiettore ecc.); Calcoli elementari di elaborazione statistica di dati della sperimentazione pedagogica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a.......................... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ...., chiede di partecipare al concorso pubblico, per titolo ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) presso la prima cattedra di pedagogia della facoltà di magistero di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché............................);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore (conseguita in data .... presso..;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p...............;

n) allega i seguenti titoli:... ....

Data, ...

Firma..
(autenticazione della firma)

87A6562

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di assistente tecnico, presso l'istituto di diritto della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.
Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 30 per cento.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I ed art. 17 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.
Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 7.
Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P. 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 27 aprile 1987

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 18 giugno 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 70

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)

domiciliato in ....
(luogo e provincia)

c.a.p. .... via ....

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di diritto della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio di Chieti», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)

il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di.. presso.. nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc...................................;

7) aver prestato/non aver prestato (*c*) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....

Data, ...

Firma (*d*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Cancellare la voce che non interessa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Elementi di diritto pubblico e privato in considerazione della attività di catalogazione e classificazione generale ed analitica dei testi di un dipartimento giuridico.

Prova pratica:

Sui terminali.

Prova orale:

La prova orale, oltre gli argomenti di cui sopra, riguarderà:

struttura di un calcolatore elettronico;
generalità sui circuiti integrati, microprocessori, memorie, porte di I/O e periferiche;
sistemi operativi;
linguaggi di programmazione;
compilatori ed interpreti;
concetti generali sulla trasmissione dati a distanza;
codici, protocolli, dispositivi, standard EIA RS 232 C;
sistema operativo MS-DOS;
Assembler 8086;
GWBASIC;
FORTRAN;
WORDSTAR.

87A6566

Concorso ad un posto di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D*, annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di operatore tecnico, presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.
Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 40 per cento.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, art. 14, (inerente alle mansioni specifiche del profilo) più diploma di istruzione di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 9 del titolo II, del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova pratica coma da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato la prova di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968; n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, D.P. 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 15 settembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 28 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 236

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto (*a*) ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia di codesta Università bandito nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) di essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di..
presso.................................. nell'anno scolastico ....;
6) dipendere dal distretto militare di......................... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal ....
al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;
7) aver prestato/non aver prestato (*c*) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;
8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data, ...

Firma (*d*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.
(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(*c*) Cancellare la voce che non interessa.
(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica:

Schedatura, attraverso riproduzioni fotografiche, di manufatti e opere d'arte analizzate nelle componenti essenziali:
distinzioni in genere;
cenni di tecniche d'esecuzione;
individuazione iconografica;
elementi di collocazione storico-artistica.

87A6567

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, n. 168, con il quale venivano assegnati ottantasei posti di tecnico laureato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, n. 624, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986, con il quale veniva assegnato, tra l'altro, un posto di tecnico laureato all'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona;
Vista la nota ministeriale n. 4410 del 7 novembre 1986, con la quale veniva data a questa amministrazione l'autorizzazione a bandire il concorso per il posto di tecnico laureato di cui sopra;
Vista la nota n. 44/1987 dell'11 febbraio 1987, con la quale il direttore dell'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona comunicava il programma d'esame;
Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati per gli istituti universitari presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università; il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato, oltre al cognome, al nome e al preciso domicilio eletto ai fini del concorso, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza (allegato 1):

a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate;
e) il titolo di studio;
f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Entro il termine di trenta giorni suindicato i candidati dovranno far pervenire gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali in loro possesso.

I suddetti titoli saranno valutati solo se documentati con l'osservanza delle norme relative al bollo e all'autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami comprendono tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto o cattedra, come da allegato programma.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle due lingue straniere di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata in bollo, entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università degli studi di Ancona.

Art. 8.

Ultimate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo a preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Il rettore dell'Università di Ancona, previa registrazione della graduatoria di merito, potrà provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio del vincitore del presente concorso. Il relativo provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenienza di inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 10.

Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università di Ancona, piazza Roma n. 22, Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti (tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (o titolo che dà luogo all'equiparazione);

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con la quale sono richiesti.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni di fatto da accertare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente bando, purché idonei a documentare le posizioni di fatto da accertare.

Art. 11.

Entro un biennio dalla data di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, il rettore dell'Università di Ancona provvederà a nominare i candidati risultati idonei (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 12.

Il vincitore del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguirà la nomina a tecnico laureato in prova (settimo livello funzionale), ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati, presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il suddetto periodo, il tecnico laureato in prova, se riconosciuto idoneo, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla conferma in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati risultati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di modificazione ed integrazione.

Art. 14.

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal presente concorso debbono presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento per sostenere le prove d'esame, nei luoghi e nei giorni sottoindicati presso l'istituto di pianificazione territoriale - facoltà di ingegneria - Montedago - Ancona:

prima prova scritta: 28 settembre 1987, alle ore 15;

seconda prova scritta: 29 settembre 1987, alle ore 15;

prova pratica con relazione scritta: 30 settembre 1987, alle ore 9.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Ancona per la registrazione.

Ancona, addì 25 febbraio 1987

Il rettore: BRUNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 21 aprile 1987
Registro n. 10 Università, foglio n. 136

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione
della domanda di partecipazione
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ancona - Piazza Roma, 22 - 60100 ANCONA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nato a .... (provincia di ....) il .... e residente a .... (provincia di ....), via .... n. .... (c.a.p. ....), tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di ruolo in prova presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, indetto con decreto rettorale n. 517 del 25 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, perché (1) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. .... (*da indicarsi anche se siano stati* concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del diploma di laurea in........................ (3) conseguito presso .... in data ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....; oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) allega i seguenti titoli (4)..

Il recapito per le eventuali comunicazioni è il seguente............ ....

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età (anni 40) previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria.

(4) Titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato. I predetti titoli, che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, saranno valutati solo se in regola con le norme sul bollo e sull'autenticazione.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle suddette dichiarazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Le predette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: Tema su un argomento teorico-pratico attinente il programma della prova orale.

Seconda prova scritta: procedure meta-progettuali e di indirizzo per un intervento programmatico di tipo urbanistico-territoriale.

Prova pratica con relazione scritta: la prova riguarderà uno dei seguenti temi:

1) Applicazioni di una tecnica di analisi urbanistico-territoriale (A. Multicriterio; A. di soglia; A. costi-benefici). Valutazione di impatto ambientale, diagrammi a blocchi di un modello matematico di simulazione o di ottimizzazione;

2) Diagramma a blocchi di procede di pianificazione a livello regionale, sub-regionale, comunale o sub-comunale;

3) Bilancio urbanistico-territoriale (domanda offerta di residenze, posti di lavoro, servizi, ecc.);

4) Impostazione e sviluppo di un segmento normativo.

Programma prova orale:

1) La città nella storia;

2) L'evoluzione dell'insediamento urbano e le origini della disciplina;

3) Gli strumenti di analisi e di valutazione urbano-territoriale;

4) Il concetto di Piano, la sua evoluzione e contenuti tecnici;

5) Il dimensionamento e la prefigurazione degli assetti pianificati;

6) Problemi di metodo nella pianificazione e strumenti per la gestione del territorio;

7) I piani urbanistici e la pianificazione territoriale nell'attuale quadro legislativo;

8) Quesiti atti a valutare la specifica preparazione professionale.

Il candidato dovrà inoltre dar prova della conoscenza pratica della lingua inglese e francese.

87A6426

Concorso a due posti di tecnico laureato presso il dipartimento di scienze dei materiali e della Terra

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, n. 168, con il quale venivano assegnati ottantasei posti di tecnico laureato;

Vista la legge 24 dicembre 1986 n. 958 ed in particolare l'art. 22;

Viste le note ministeriali n. 2252 del 18 giugno 1986, con le quali vengono assegnati alla facoltà di ingegneria di questo Ateneo due posti di tecnico laureato dei quali un posto all'istituto di chimica, in sostituzione del dott. Battistoni Paolo e un posto all'istituto di scienze dei materiali, in sostituzione del dott. Fratesi Romeo, e con le quali si autorizzano a bandire i relativi concorsi;

Viste le ministeriali n. 435 del 27 gennaio 1987 con le quali si ritengono validi ai fini dell'ammissione al concorso per i due posti di tecnico laureato in parola, oltre al diploma di laurea in ingegneria anche i diplomi di laurea in chimica, in chimica industriale, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Vista la delibera in data 2 ottobre 1980 del consiglio della facoltà di ingegneria, con la quale veniva attivato l'istituto di scienze dei materiali e venivano disattivati gli istituti di chimica, metallurgia, tecnologia dei materiali, che confluivano integralmente nel nuovo istituto;

Visto il decreto rettorale n. 1221 del 21 luglio 1982, con il quale veniva costituito il dipartimento di scienze dei materiali e della terra e venivano disattivati gli istituti di geologia applicata e di scienze dei materiali, destinando al dipartimento il personale degli istituti disattivati;

Vista la lettera prot. n. 282 del 21 marzo 1987 con la quale il direttore del dipartimento di scienze dei materiali e della terra comunicava il programma d'esame;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati per gli istituti universitari presso il dipartimento di scienze dei materiali e della Terra dell'Università degli studi di Ancona.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea di ingegneria;

b) laurea in chimica;

c) laurea in chimica industriale;

d) laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali;

e) laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università; il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato, oltre al cognome, al nome e al preciso domicilio eletto ai fini del concorso, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza (allegato 1):

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Entro il termine di trenta giorni suindicato i candidati dovranno far pervenire gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali in loro possesso.

I suddetti titoli saranno valutati solo se documentati con l'osservanza delle norme relative al bollo e all'autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami comprendono tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto o cattedra, come da allegato programma (allegato 2).

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle due lingue straniere di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata in bollo, entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università di Ancona.

Art. 8.

Ultimate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo a preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Il rettore dell'Università di Ancona, previa registrazione della graduatoria di merito, potrà provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio del vincitore del presente concorso. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenienza di inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica agli interessati della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 10.

I vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università di Ancona - Piazza Roma n. 22 - Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti (tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (o titolo che dà luogo all'equiparazione);

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato i rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con la quale sono richiesti.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni di fatto da accertare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente bando, purché idonei a documentare le posizioni di fatto da accertare.

Art. 11.

Entro il biennio dalla data di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, il rettore dell'Università degli studi di Ancona provvederà a nominare i candidati risultati idonei (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 12.

I vincitori del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina a tecnico laureato in prova (settimo livello funzionale), ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati, presso il dipartimento di scienze dei materiali e della Terra di questa Università, con diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il suddetto periodo, i tecnici laureati in prova, se riconosciuti idonei, saranno confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla conferma in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati risultati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di modificazione ed integrazione.

Art. 14.

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal presente concorso debbono presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento per sostenere le prove d'esame, nei luoghi e nei giorni sottoindicati presso il dipartimento di scienze dei materiali e della Terra - facoltà di ingegneria - Montedago - Ancona:

prima prova scritta: il giorno 6 ottobre 1987, alle ore 9;

seconda prova scritta: il giorno 7 ottobre 1987, alle ore 9;

prova pratica con relazione scritta: il giorno 8 ottobre 1987, alle ore 9.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Ancona per la registrazione.

Ancona, addì 6 aprile 1987

Il rettore: BRUNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 11 maggio 1987
Registro n. 11 Università, foglio n. 347

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione
della domanda di partecipazione
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ancona - Piazza Roma, 22 - 60100 ANCONA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nato a .... (provincia di ....) il .... e residente a .... (provincia di ....), via .... n. .... (c.a.p. ....), tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di ruolo in prova presso il dipartimento di scienza dei materiali e della Terra dell'Università di Ancona, indetto con decreto rettorale n. 806 del 6 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, perché (1) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. .... (da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del diploma di laurea in........................ (3) conseguito presso... in data ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....; oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) allega i seguenti titoli (4)...

Il recapito per le eventuali comunicazioni è il seguente............ ....

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età (anni 40) previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o in chimica o in chimica industriale o in scienze matematiche, fisiche e naturali o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

(4) Titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato. I predetti titoli, che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, saranno valutati solo se in regola con le norme sul bollo e sull'autenticazione.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle suddette dichiarazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Le predette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:
chimica generale (*);
chimica applicata (*);
determinazione analitica mediante spettroscopia IR o UV con relazione scritta.

Prova orale: argomenti delle due prime prove scritte.

Prova di conoscenza pratica di lingua inglese e francese.

(*) Per i programmi si faccia riferimento ai corsi di chimica e chimica applicata della facoltà di ingegneria di Ancona (si veda la guida dello studente).

87A6432

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro 2, foglio 143, con il quale tra l'altro, veniva assegnato all'Istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo un posto di tecnico esecutivo;

Vista la ministeriale n. 945 A/3 del 24 febbraio 1987, con la quale questo ateneo veniva autorizzato a bandire il concorso per il posto di tecnico esecutivo di cui al citato decreto ministeriale 15 settembre 1986;

Vista la lettera prot. n. 36/87 del 19 marzo 1987, con la quale il direttore dell'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo comunicava le prove d'esame;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alle qualifiche iniziali del ruolo organico del personale tecnico esecutivo (IV livello funzionale), l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperferzioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Ancona - piazza Roma, n. 22 - 60100 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, pena l'esclusione dalla partecipazione al presente concorso (allegato 1):

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma, lettera *b*), del precedente art. 2, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato;

m) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

L'omissione anche di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine, gli aspiranti devono presentare in originale o copia autentica di essi in bollo i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sono in possesso.

I suddetti titoli saranno valutati solo se documentati con l'osservanza delle norme relative al bollo e all'autenticazione.

I titoli non conformi alle caratteristiche richieste non saranno valutati dalla commissione giudicatrice.

Non saranno parimenti presi in considerazione i titoli che perverranno all'amministrazione oltre i termini stabiliti dal presente articolo.

Art. 4.

Gli esami consisteranno, prevalentemente, in prove di carattere pratico in relazione alle esigenze dell'Istituto e del servizio cui è stato assegnato il posto messo a concorso, come da allegato programma (allegato 2).

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Entro il termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima prova del concorso, coloro che intendano far valere titoli di preferenza o precedenza per la nomina, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, n. 22, 60100 Ancona, i documenti relativi in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al rettore dell'Università di Ancona una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito o riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo in cui hanno superato l'ultima prova del concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazini ed integrazioni.

Ultimate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo a preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 7.

Il rettore dell'Università di Ancona, previa registrazione della graduatoria di merito, provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio del vincitore del presente concorso. Il relativo provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso, fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 8.

Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma n. 22, 60100 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti (tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) diploma originale del titolo di studio previsto al precedente art. 2, lettera *a*), o certificato sostitutivo del diploma stesso a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

6) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva;

7) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

8) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e deve essere resa anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 5 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente bando, sempreché idonei a documentare le posizioni di fatto da accertare.

Art. 9.

Entro il biennio dalla data di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, il rettore dell'Università degli studi di Ancona provvederà a nominare i candidati risultati idonei (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 10.

Il vincitore del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguirà la nomina a tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale), ruolo del personale tecnico dello Stato, presso l'Istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, con diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il suddetto periodo, il tecnico esecutivo in prova, se riconosciuto idoneo, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla conferma in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di modificazione ed integrazione.

Art. 12.

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal presente concorso debbono presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento, presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche - Ospedale civile - Ancona, nei giorni e nelle ore sottoindicati:

prova pratica con relazione scritta: il giorno 29 settembre 1987, alle ore 9,30;

prova pratica: il giorno 1° ottobre 1987, alle ore 9,30.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Ancona per la registrazione.

Ancona, addì 30 marzo 1987

Il rettore: BRUNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 11 maggio 1987
Registro n. 11 Università, foglio n. 348

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione
della domanda di partecipazione
(su carta legale da L. 3.000)

Al Magnifico rettore dell'Università degli studi di Ancona - Piazza Roma, 22 - 60100 ANCONA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nato a .... (provincia di ....) il .... e residente a.................................... (provincia di ....), via .... n. .... (c.a.p. ....), tel.., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarto livello funzionale) presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, indetto con decreto rettorale n. 720 del 30 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, perché (1) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.....................;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. .... (da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del diploma di laurea in......................... (3) conseguito presso.. in data ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) allega i seguenti titoli (4):...

Il recapito per le eventuali comunicazioni è il seguente............ ....

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età (anni 35) previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Il titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione al concorso è il seguente: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

(4) Titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato. I predetti titoli, dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

(5) La firma in calce deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20).

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle suddette dichiarazioni comporta l'esclusione dal presente concorso.

Le suddette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Prova pratica con relazione scritta:* uso delle apparecchiature elettrofisiologiche in dotazione presso l'Istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona.

2) *Prova pratica:* attitudine e capacità a sottoporre a tests pazienti con disturbi mentali.

87A6564

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, con il quale sono stati assegnati a questa Università due posti di tecnico laureato di cui uno assegnato al centro interdip. risonanza magn. nucleare (catt. radiologia);

Vista la nota ministeriale n. 4889 con la quale questa Università è stata autorizzata a bandire il relativo concorso per la copertura in ruolo di tale posto;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico laureato assegnato al centro interdip. risonanza magn. nucleare (catt. radiologia) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.
Titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso è: laurea in medicina e chirurgia o laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età massimo nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i non appartenenti alla Repubblica);

3) godimento dei diritti politici;

4) una delle lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia.

5) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si concorre.

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, 5° comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128 del testo unico citato coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d)* del citato testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza Annunziata 1 - 67100 L'Aquila - redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire a mezzo posta a questa Università entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dall'art. 2 del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (segretario comunale, notaio).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice verrà costituita a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale come da allegato programma.

Le prove di esame verteranno su temi pròpri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra di radiologia.

Il candidato dovrà, inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato B.

Ai titoli scientifici e didattici la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Art. 8.

Esito delle prove

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove (scritte e pratica) e nel colloquio.

Le prove scritte non si intenderanno superate se i candidati non otterrano una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova pratica con relazione scritta non si intende superata se i candidati non avranno riportato almeno una votazione di 6/10.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato una votazione di almeno 6/10.

Art. 9.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni di legge, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dalla data del superamento dell'ultima prova.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo prescritto dal precedente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio e dei carichi pendenti;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o un istituto autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) documento militare, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o della capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'avviso a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.
Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.
Nomina

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno inquadrati nel settimo livello retributivo-funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 6.400.000 annuo lordo più le altre indennità previste dalla normativa vigente. I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione ha facoltà di sottoporre alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1987

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 18 giugno 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 75

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

...l... sottoscritt ... .
(cognome e nome) nat... a..
(provincia di ....) il ....,
e residente a .... (provincia di ....)
in via... n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico laureato presso il centro interdip. risonanza magn. nucleare (radil. 1) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di........................ conseguito in data .... presso..........................;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di .... ;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

Allega, per la valutazione, i seguenti titoli:

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in...
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma.. (4)

Visto: si autentica la firma del sig. .... (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Formazione dell'immagine in tomografia a risonanza magnetica e suo significato fisico, biologico e clinico;

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature di diagnostica medica con risonanza magnetica.

Prova pratica con relazione scritta:

Impiego di un'apparecchiatura per tomografia e risonanza magnetica.

Prova orale:

Problemi biologici e di sicurezza e norme legislative legate all'impiego di apparecchiature di risonanza magnetica ad uso diagnostico.

Il candidato dovrà, inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese.

87A6425

UNIVERSITÀ DI UDINE

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, numero 514;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986 con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, istituto di scienze della Terra;

Vista la nota 895 pos. C/1 del 21 febbraio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Ritenuta la necessità di coprire il posto suddetto mediante procedura concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati (settima qualifica funzionale) presso:

Facoltà di ingegneria

istituto di scienze della Terra. . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso: lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 1 per il suddetto posto a concorso;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all'impiego;

aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (solo per i candidati di sesso maschile).

Art. 3

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e, corredate dei titoli scientifici, accademici e professionali, dovranno essere presentate o fatte pervenire a questa Università - Ufficio del personale non docente - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A ciascuna domanda dovranno essere allegati i documenti, in carta legale, che dimostrino il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato dalla commissione d'esame ai titoli stessi.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare nella domanda per il posto ove intende concorrere, sotto la personale responsabilità ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quanto segue:

cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile e poi quello da coniugata);

la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio posseduto (uno di quelli indicati all'art. 1 per il posto a concorso);

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego;

l'elenco dei titoli scientifici, accademici e professionali in possesso del candidato e che risultano allegati alla domanda di concorso.

Dalla domanda dovrà risultare altresì il preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nonchè delle domande che non contengano le suindicate dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Del pari non verranno prese in considerazione le domande ove non sia chiaramente indicata in ciascuna l'esatta denominazione dell'istituto o centro presso il quale viene bandito il concorso a cui il candidato intende partecipare.

Art. 5.

Per il posto a concorso indicato all'art. 1 sarà nominata apposita commissione giudicatrice. Tale commissione sarà composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami per il posto indicato all'art. 1 consisteranno in tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto o centro, come da allegato programma che risulta parte integrante del presente bando di concorso.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere come specificato nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riservera il 25% del totale dei punti a sua disposizione.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Udine. Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *e notificato agli interessati. I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.*

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione puo disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di almeno uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o dal notaio;

tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10. Le sedute del colloquio sono pubbliche, al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove di esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova di esame, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tali documenti dovranno essere redatti in carta legale.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria di merito, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Questa amministrazione procederà ad immettere in servizio i candidati utilmente collocati nella graduatoria secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

A norma della suddetta legge n. 444/85 gli assunti saranno tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i sottonotati documenti di rito:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza nel quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego.

Detta dichiarazione, che deve contenere eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n 15.

Art. 12.

L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti, provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare a pena di decadenza l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati tecnici laureati di ruolo in prova (settima qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto per le vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina emessi da questa amministrazione saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sara dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè nelle leggi 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 22 aprile 1987

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 10 luglio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 381

ALLEGATO

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta:

Meccanica dei terreni: metodi di indagine ed interpretazione dei risultati.

Seconda prova scritta:

Metodologie statistiche nell'esame dei dati sperimentali.

Prova pratica con relazione scritta:

Preparazione di un programma di calcolo per la soluzione di problemi che prevedono la gestione di grandi quantità di dati.

Prova orale:

Discussione dei risultati delle prove scritte e discussione sulle metodologie di interpretazione dei dati di interesse geologico e geofisico.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi redatti in lingua inglese ed in lingua francese relativi alle materie che formano oggetto delle precedenti prove di esame.

87A6565

UNIVERSITÀ DI URBINO

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modifiche;

Veduto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modifiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Veduta la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduta la delibera del consiglio di amministrazione della Università in data 23 giugno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, di cui alla tabella *I* annessa allo statuto della libera Università degli studi di Urbino, presso la Scuola speciale per tecnici di analisi di laboratorio delle facoltà di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non debbono aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e pervenire entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande, oltre al nome e cognome, dovranno contenere indicato il preciso domicilio, eletto ai fini del concorso dal concorrente. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità ed a pena di esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali oppure le eventuali condanne penali riportate;

e) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto;

g) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390. Per i dipendenti statali, o di questa Università, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonchè i titoli di cui alla lettera *g*), debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare l'eventuale possesso di titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione giudicatrice; di tali documenti deve essere compilato un elenco in calce alla domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze del posto messo a concorso. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli ai quali è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: tessera postale o carta d'identità o passaporto o porto d'armi o patente automobilistica.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, nel quale sarà inquadrato ai sensi di quanto disposto della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego, nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

7) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private o se fruisca comunque di redditi da lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione: detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 11, lettera *g*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa;

8) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato. Qualora ricorra la fattispecie di cui alla lettera g) dell'art. 4, il vincitore dovrà presentare i documenti comprovanti il possesso di detti titoli.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della comunicazione con cui sono richiesti.

Come previsto dall'ultimo comma del citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato di sana e robusta costituzione e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Urbino, addì 24 giugno 1987

Il rettore: Bo

87A6568

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso a due posti di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale n. 4292 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti di tecnico coadiutore nella carriera di concetto dei tecnici presso l'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di tecnico coadiutore, nel R.O. del personale tecnico della carriera di concetto dei tecnici (quarta qualifica - area funzionale tecnico scientifica - assistente tecnico), presso l'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di un diplomato di Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado a durata quinquennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli in originale o in copia autenticata, in entrambe i casi in bollo, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono in:

prova scritta consistente nella analisi e codifica in un linguaggio ad alto livello (Basic, Fortran 77, Pascal, *C)* di un semplice programma;

prova pratica con relazione scritta consistente nell'utilizzo di un pacchetto di soft-ware applicativo su un elaboratore personale;

Prova orale vertente sulle materie del seguente programma:

architettura degli elaboratori - funzioni logiche e loro realizzazione - organizzazione dell'unità centrale - tipo e gerarchie di unità di memoria - modalità e sistemi di ingresso/uscita - tipi di unità periferiche. Fondamenti di programmazione - analisi dei problemi e della loro complessità - progettazione strutturata dei programmi - ciclo di vita del soft-ware. Linguaggi di programmazioone - è richiesta la conoscenza di almeno due tra i seguenti linguaggi; Basic - Fortran 77 - Pascal - C Strutture dei dati - Strutture in memoria centrale - sistemi di archivi (file system) - basi di dati. Gestione di sistemi di elaborazione - conoscenza di almeno due sistemi operativi tra i seguenti: MS-DOS - Unix - VMS - VM/CMS.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scieentifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge del 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nella prova scritta e in quella pratica, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 7 maggio 1987

Il rettore: Pelosio

Registrato alla Corte dei conti - Bologna, addì 11 giugno 1987
Registro n. 36 Università, foglio n. 273

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Parma

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ...., residente in.............................
via .... n. ......, chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico ccoadiutore (sesta qualifica funzionale - assistente tecnico) presso l'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a............................ il ....;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.........
....;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:...........
....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....
via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:..
....
ed allega la seguente documentazione:...
....

Data, ...

Firma autenticata

....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

87A6437

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1986, reg. n. 89, foglio n. 115, con cui, fra gli altri, veniva assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota prot. n. 669 in data 11 febbraio 1987, con cui il Ministero della pubblica istruzione, nel confermare l'assegnazione di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed embriologia generale di cui sopra, ha autorizzato la emissione del bando di concorso per la copertura del posto di cui trattasi;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio *1968, n. 15.*

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in ....; (art. 2, lettera *c*);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte e la prova pratica.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 di una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Uffici concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove di ciascun concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.
Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 20 marzo 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 16 maggio 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 163

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Programma delle prove di esame per il concorso a n. 1 posto di tecnico laureato presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia della università degli studi di Bari.

Prima prova scritta: tecniche generali e speciali per lo studio dei tessuti in microscopia ottica.

Seconda prova scritta: tecniche generali e speciali per lo studio dei tessuti in microscopia elettronica.

Terza prova pratica con relazione scritta: descrizioni di preparati istologici riguardanti i tessuti epiteliali connettivi, muscolari e nervosi.

Prova orale: oltre agli argomenti oggetto delle prove scritte e della prova pratica, tutta l'istologia e l'embriologia generale.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto...
(cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a (provincia di ....) il ...., residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed embriologia normale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:.................. (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in..............................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. ; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo...
(indicare anche il codice di avviamento postale).

Data,....................................

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A6434

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale 19 marzo 1987, n. 1327, con cui il Ministro della pubblica istruzione autorizza ad emettere il bando di concorso ad un posto di tecnico coadiutore all'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia (sesta qualifica, parametro 606 iniziale, decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: licei linguistici riconosciuti per legge, diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diplomi di istituti magistrali, di licei artistici integrati dai corsi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 (salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti).

c) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

d) Godimento dei diritti politici.

e) Idoneità fisica all'impiego.

f) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del

27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso università o enti pubblici e diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione al concorso).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando alla domanda di partecipazione al concorso — il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo.

Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma o della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai servizi prestati dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai servizi prestati dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione al concorso va comprovato, allegando alla domanda di partecipazione al concorso, il diploma originale o copia conforme dello stesso in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tale diploma sia in corso di rilascio, in luogo del diploma o della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, o comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consiste in una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale. Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto cui è assegnato il posto (vedi l'allegato programma d'esame).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, é di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dall'art. 23, della legge 29 gennaio 1986,. n. 29.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna della cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso nominato in prova presso l'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 606 iniziale, sesta qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 12 maggio 1987

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 16 giugno 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 88

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prima prova scritta*: utilizzo del calcolatore come strumento di raccolta ed elaborazione di dati sperimentali;

2) *Prova pratica con relazione scritta*: preparazione dell'animale, prelievo di organi (cervello, muscolo, ecc.) e preparazione di omogenato totale, con valutazione del contenuto proteico;

Prova orale: Principi generali per il trattamento degli animali sia ai fini tossicologici che farmacologici.

Il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre testi redatti in lingua inglese.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - PAVIA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)................;

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio......................... conseguito in data .... presso..;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto... (3).

Data, ...

Firma (4)...

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni...................

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A6563

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652093) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.